



*Corte di Appello di Trento*  
*Presidenza*

Segreteria
Prot. N.: 3714 / 2020 - 5 (1.2) – GS/adg
Risposta a Nota n.

Trento, li 1° luglio 2020

**Oggetto:** Modalità organizzative Uffici NEP di Trento e di Bolzano

Ai Signori Dirigenti  
Uffici NEP

TRENTO  
BOLZANO

p.c.

Alla Sig.ra Presidente Preposta  
Sezione Distaccata della Corte di Appello

BOLZANO

Al Sig. Presidente del Tribunale

ROVERETO

Al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

TRENTO

Ai Sigg. Presidenti dei COA

TRENTO  
BOLZANO  
ROVERETO

Si premette che con Nota in data 30.06.2020 a firma congiunta del Presidente della Corte e del Procuratore Generale è stata data comunicazione a tutti gli Uffici del distretto che, per effetto dell'entrata in vigore della legge 25 giugno 2020, n. 70 (legge di conversione, con modificazioni, del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28), le Misure Organizzative generali adottate dai Capi degli uffici giudiziari in data 11.05.2020 hanno perduto efficacia con il 30 giugno u.s., sì che le attività nelle sedi giudiziarie non sono più regolamentate da tali precedenti disposizioni, in origine destinate a restare in vigore sino al 31 luglio 2020.

E', pertanto, giunta ad anticipata cessazione anche la previsione di cui all'art. 9, comma 1, delle citate Misure, in forza della quale presso gli UNEP risultava limitato il contatto con il pubblico attraverso un contingentamento degli accessi e la delega al Dirigente per l'individuazione "del numero massimo di utenti che possono accedere al *front office* nell'orario di apertura quotidiana nel rispetto del previsto distanziamento".

Ciò nondimeno appare necessario rammentare che la legge n. 70/2020 non ha, ovviamente, inciso sulla durata della dichiarazione di emergenza sanitaria e che quest'ultima verrà, salvi diversi interventi, a cessare solo con il 31 luglio p.v., sì che restano attuali tutte le previsioni contenute nella normativa primaria e secondaria di varia origine intese al contenimento del rischio di contagio, nell'interesse della collettività e dei lavoratori.

Pertanto, appare opportuno rammentare come non sia venuto meno l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuali (D.P.I.) previsto dal D.P.C.M. 11 giugno 2020 (art. 3, comma

2) sino al 14 luglio p.v., ribadito all'interno del "Documento Tecnico dell'INAIL sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da Sars-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione" dello scorso aprile (*"Vanno mappate tutte le attività, prevedendo di norma, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l'utilizzo di una mascherina chirurgica, come del resto normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DL n. 18 (art 16 c. 1)"*), tenendo altresì presente che il Comitato provinciale di Coordinamento in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro della Provincia autonoma di Trento nel Protocollo generale per la sicurezza sul lavoro del 28 maggio 2020 ha precisato che *"E' obbligatorio indossare la mascherina anche durante tutta l'attività lavorativa se il locale in cui si lavora non è a proprio uso esclusivo e comunque in presenza di utenza, fornitori, visitatori ecc."*.

Parimenti attuale è l'esigenza di evitare assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico (art. 1, comma 8, decreto legge 16 maggio 2020, n. 33), di talché il dianzi citato Protocollo generale ha altresì indicato, tra le azioni che devono essere eseguite da parte dei datori di lavoro, quella di *"regolamentare l'accesso agli spazi comuni....programmando il numero di accessi e il rispetto della distanza minima, anche con indicazioni segnaletiche e/o barriere provvisorie"*.

Né possono essere considerate superate le raccomandazioni impartite dal RSPP all'esito degli appositi sopralluoghi presso ogni sede giudiziaria, uffici NEP compresi, direttamente funzionali a individuare le condizioni per garantire il prescritto distanziamento interpersonale nell'intero periodo di proclamata emergenza sanitaria: ciò, detto altrimenti, comporta che, per tutelare l'interesse collettivo alla salute e rispettare tanto l'obbligo di distanziamento quanto il divieto di assembramento, debbano persistere accorgimenti organizzativi essenziali, ancorché non più vincolanti per effetto della sopravvenuta inefficacia delle Misure Organizzative di cui all'art. 83, commi 6 e 7 a far data dal 30 giugno scorso.

Si invitano, pertanto, i Dirigenti degli uffici NEP ad adottare iniziative coerenti con gli obiettivi di cautela e prevenzione dianzi richiamati, rammentando al personale e agli utenti il persistente obbligo di indossare i presidi individuali di protezione, di utilizzare le soluzioni igienizzanti già distribuite, di contingentare di volta in volta gli ingressi in modo da evitare assembramenti sia all'interno della sede sia nell'area esterna immediatamente antistante, di indirizzare l'utenza a proseguire nel sistema di fissazione degli appuntamenti garantendo, in tal caso, il rispetto degli orari senza attese, per tutelarla dal pregiudizio derivante da un maggior incontrollato afflusso.

I Dirigenti in indirizzo sono pregati di notificare questa Presidenza dell'insorgenza di eventuali problematiche incontrate nell'attuazione delle presenti indicazioni, rammentando che se le più pesanti restrizioni sono oggi venute meno ciò non consente ancora, e sino al 31 luglio p.v., un ritorno alla normalità propria del periodo pre pandemico ma solo una maggiore e accorta flessibilità.

Ringrazio e porgo i migliori saluti

Il Presidente della Corte  
dott. Gloria Servetti

